

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
<b>LEGGE</b>	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
<b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale)</p> <p>CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".</p>	<p>Questa legge, a differenza della 46 del 2014, non menziona le Residenze ma la Regione Abruzzo ha sottoscritto un accordo triennale 2022-2024 con il MIC sulle residenze.</p>	<p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari)</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Le Residenze multidisciplinari sono “luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale”. Il testo recepisce il valore che per la prima volta il DM 2014 ha attribuito alle residenze ma non (ancora) le linee e i limiti dei protocolli di intesa Stato-Regione, cui la Basilicata ha aderito. I progetti triennali delle Residenze si diversificano dall’attività ordinaria dei soggetti richiedenti e prevedono: ospitalità, una produzione inedita all’anno, carattere innovativo con attenzione ai giovani talenti, attività di formazione, rivolta in particolare alle giovani generazioni, rapporti stabili con le istituzioni scolastiche, attenzione al patrimonio culturale e ai processi di integrazione culturale. La costituzione delle residenze multidisciplinari è anche fra le funzioni dei Comuni. La candidatura alla qualifica di residenza e ai contributi può avvenire esclusivamente attraverso un partenariato tra soggetti iscritti nell’albo regionale.</p>	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</p> <p>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</p> <p>Un articolo molto dettagliato è dedicato al sistema delle residenze teatrali, cui si attribuiscono funzioni particolarmente articolate con criteri non perfettamente allineati agli accordi di programma dell’Intesa Stato Regioni (anche se la Calabria è fra le Regioni aderenti). In particolare la finalità è fornire alle compagnie teatrali la possibilità di gestire stabilmente spazi teatrali, per sviluppare progetti di qualità “anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale”. La residenza è concessa alle compagnie su base triennale (rinnovabile per uguale periodo) per due spazi al massimo nella stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici.</p> <p>Il progetto è caratterizzato da attività di produzione (funzione non prevista dagli accordi di programma), formazione, programmazione multidisciplinare, formazione del pubblico in relazione con i territori coinvolti, sostegno alla creazione contemporanea “attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza”, mobilità interregionale o internazionale degli operatori. Nella localizzazione delle residenze la Regione valuta gli apporti finanziari degli enti locali e le necessità di decentramento e riequilibrio dell’offerta sul territorio oltre che del valore dei progetti.</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni)</p> <p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>La definizione e i requisiti previsti per le “residenze” non si identificano che in parte con quelli ministeriali e riflettono specificità e possibili funzioni di questa modalità operativa sul territorio. In particolare sono organismi gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, ottenuto in concessione per almeno 5 anni e si sviluppano in aree disagiate o non servite.</p> <p>Le Province (soprattutto in termini di programmazione) e i Comuni hanno una funzione rilevante per quanto riguarda le Residenze: possono infatti elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinari nei luoghi ubicati nel proprio territorio. Le residenze prevedono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, il confronto con il territorio, assicurano la multidisciplinarietà nella progettazione e nell’ospitalità, favoriscono la circuitazione, sviluppano partenariati nazionali e internazionali, e producono almeno uno spettacolo (a differenza di quanto previsto per il modello nazionale).</p>
<b>REGIONE</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>FRIULI VENEZIA-GIULIA</b>	<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>
<b>LEGGE</b>	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
<b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b>	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO VIII (Residenze creative e culturali)</p> <p>Art.30 Residenze creative e culturali)</p> <p>L'articolo relativo alle residenze artistiche è “trasversale” alle diverse discipline: si considera la residenza un dispositivo per favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e il territorio di riferimento, che assicura il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda. “La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano”:</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge no fa riferimento alle disposizioni FUS relative alle Residenze (previste ma non ancora perfezionate al momento dell'emanazione), ma sostiene la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, attraverso lo sviluppo di residenze, anche sotto forma di “officine culturali” o altri finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio.</p>	nessun riferimento	<p>TITOLO V (Attività culturali)</p> <p>Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>Le residenze non sono menzionate fra le modalità sostenute (vedi macro campo 4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE 7 PROMOZIONE ESERCIZIO) nell’articolo relativo allo spettacolo ma in quello dedicato alle “nuove generazioni”, sono collegate quindi a qualunque forma di espressione artistica e ai giovani.*</p> <p>*Alla data di emanazione della legge la Regione Lombardia aveva peraltro già avviato la collaborazione col MIBACT per le residenze multidisciplinari; si ricorda che eventuali disposizioni specifiche risultano dal programma triennale (di competenza del Consiglio) e soprattutto dal Piano operativo annuale (di competenza della Giunta).</p>	nessun riferimento

REGIONE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA
<b>LEGGE</b>	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n°11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
<b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b>	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 35 (Arti plastiche e visive)</p> <p>Non c'è un articolo dedicato alle residenze artistiche, ma sono menzionate con particolare rilievo in diversi passaggi della legge. Fra gli ambiti di intervento sono definite progetti strutturati, prioritariamente rivolti alle persone giovani, condivisi fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro crescita professionale, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. Nell'ambito Spettacolo dal vivo la loro attività è ricondotta soprattutto alla promozione della creatività giovanile. Anche nell'ambito delle arti plastiche e visive si incentivano le residenze degli artisti e delle artiste.</p>	<p>La legge è precedente il riconoscimento ministeriale delle residenze, che tuttava già esistevano all'epoca.*</p> <p>*Dall'analisi del regolamento operata da Cresco: essendo la Legge inapplicata dal 2016, con relativo congelamento del Regolamento e dell'Albo, la normativa relativa alle Residenze è rimasta riferita al contesto extrafus che prevedeva l'obbligo che i curatori di residenza fossero compagnie di produzione che avessero convenzioni pluriennali di gestione esclusiva sottoscritte con Enti pubblici, possessori di spazi spesso sottoutilizzati.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Le Residenze vengono citate tra le funzioni della Regione, nell'art. 2 della presente legge.</p>	nessun riferimento
REGIONE	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
<b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b>	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 <i>con emendamenti al 18/12/2019</i>	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 ( Funzioni della Regione) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>La legge non fa riferimenti precisi alle Residenze come forma, modalità o settore, ma promuove “la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo”. In particolare “favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo”, considerando tale insediamento una delle condizioni di sostegno per le compagnie teatrali di prosa e di danza. Pur non facendo riferimenti espliciti agli accordi di programma Stato-Regioni per le Residenze previsti dai DM 2014 e successivi, nell’articolo relativo alle “Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati” (art. 3) la legge prevede la possibilità di definire atti di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato. Fra le finalità è indicata anche per la fruizione dei luoghi della cultura.</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Il Fondo Unico provinciale per lo spettacolo sostiene i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. Si dà particolare attenzione ai progetti multidisciplinari di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche.</p>	nessun riferimento	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Non vengono descritte le residenze artistiche nell’accezione e con le modalità previste dal Ministero ella cultura a partire dal DM 2014, ma si prevede la promozione di “Presidi produttivi territoriali di residenza”, anche di rete.</p>